


<p>Liceo classico statale "Arnaldo", Corso Magenta 56, 25121, Brescia</p>	<p>PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO</p>	
---	--	---

CONVENZIONE DI TIROCINIO DEI PERCORSI LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

L'Istituto scolastico *Liceo Classico Statale "Arnaldo"*, di seguito denominato "*Soggetto Promotore*" con sede a Brescia - C. F. 80050100173, rappresentato dal Dirigente Scolastico, *dott.ssa Tecla Fogliata*, nata a Brescia il 15 Maggio 1971, Codice Fiscale FGLTCL71E51H598I, domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Liceo "*Arnaldo*" a Brescia in Corso Magenta, 56 - 25121

e

L'Istituto Comprensivo di BOTTICINO, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Giampiero CERRI, di seguito denominato "*Soggetto Ospitante*", con sede legale a Botticino (BS) via Udine n.6

Codice Fiscale IC Botticino: 80064290176. – CF Rappresentante legale CRRGPR65B17E472P nato a Latina il 17 Febbraio 1965

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05,, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e al "**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**" del 24 aprile 2020, nonché al **Decreto Prot. 39 del 26-06-2020 del Ministero dell'Istruzione di "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"**

Si conviene quanto segue:Art. 1.

L'Istituto Comprensivo di BOTTICINO qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture i soggetti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta dell'Istituto scolastico *Liceo Classico Statale "Arnaldo"* di seguito indicato anche come "Istituzione scolastica".

Art. 2. DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione **Firmato digitalmente da GIAMPIERO CERRI** progettata e verificata da un

docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor esterno;

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3. FUNZIONI DEL TUTORAGGIO

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato (Progetto e Patto Formativo individuale per PCTO) sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente, contatta la struttura e, quando se ne presenti la necessità, valuterà di recarsi sul luogo di svolgimento dell'attività per verificare, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e) valuta il diario di bordo compilato dallo studente;

f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il referente dei PCTO di classe e il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe (per gli studenti in alternanza all'estero o alunni rimasti assenti per vari motivi, oppure trasferiti, ecc...);

h) segnala al Dirigente eventuali problematiche o difficoltà emerse nella struttura;

i) aggiorna la documentazione richiesta dalla piattaforma;

2. Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;

b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

c) **garantisce l'informazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali**, nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al Progetto e Patto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;

f) compila la scheda di valutazione dello studente a cura della struttura ospitante;

g) aggiorna la documentazione richiesta dalla piattaforma;

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza;

c) raccordo eventuale tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. La violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Durante lo svolgimento del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento lo studente è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, **nonché di prevenzione dal contagio da virus Covid-19** e tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;
- f) compilare con puntualità e scrupolo il registro delle presenze contestualmente al diario di bordo.

Art.5 GARANZIE ASSICURATIVE

1. L'istituzione scolastica assicura lo studente in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ***tale formazione deve affrontare anche gli aspetti inerenti il rischio di contagio da virus Covid-19***

Art.6 MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire allo studente, per il tramite del tutor esterno, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la compilazione della scheda di valutazione dello studente
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor interno di verificare in loco (struttura ospitante) il percorso formativo dello studente
- e) informare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008 (incontro di almeno un'ora sui rischi specifici in relazione al piano di emergenza ed a eventuali rischi specifici della struttura ospitante, con particolare riferimento **alla contestualizzazione aziendale del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020****
- f) informare l'istituto scolastico di qualsiasi incidente accada allo studente;

g) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione si intende valida per 5 anni a decorrere dalla data in calce e verrà definita da ciascun percorso formativo personalizzato che verrà attuato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del Progetto e Patto formativo.

Brescia, 14.09.2022

Il Dirigente Scolastico
Prof Giampiero CERRI